



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Luigi Reale	Presidente
Dott. Egidio de Leone	Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento iscritto al **P.U. 7-1/2026** ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 16 febbraio 2026 da:

KRZYSTOF ZBIGNIEW PALUCH, nato in Polonia, il 17 ottobre 1976, rappresentato dal Dott. Niccolò Di Bella e dall'Avv.ta Gaia Cesaroni

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 16 febbraio 2026, Krzysztof Zbigniew Paluch ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i., riferendo di vivere in Vallefoglia, assieme alla sua compagna ed a loro figlia ancora minorenne, e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i.. L'origine del sovraindebitamento è dovuta alla crisi che ha colpito il settore edile, nel quale il ricorrente ha operato principalmente quale imprenditore individuale, che ha comportato il mancato pagamento di alcuni clienti e che ha condotto alla chiusura dell'attività, senza aver saldato interamente i suoi debiti.

Nel ricorso, Krzysztof Zbigniew Paluch ha riferito che il monte debitorio è pari ad €123.665,75, di cui €71.546,64 verso A.d.e.r.. Dal lato attivo, il ricorrente non è titolare di beni immobili, ma solo di una moto Honda, che utilizza per recarsi a lavoro (e per cui ha chiesto che rimanga a sua disposizione in quanto strumentale all'esercizio della sua attività professionale), e di un altro motociclo sottoposto a fermo amministrativo; Krzysztof Zbigniew Paluch è altresì titolare di un conto corrente a lui intestato e di una Postepay Evolution con saldo, al 9 febbraio 2026, rispettivamente di €192,65 ed €4,74; il

ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente – che, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, è stato pari ad €24.821,00 netti nel 2022, €23.895,00 netti nel 2023 ed €24.693,00 netti nel 2024 – che intende mettere a disposizione della procedura, in considerazione anche del reddito percepito dalla sua compagna (pari ad circa €7.000,00 medi negli ultimi tre anni), nei limiti di €355,00 mensili, esclusa la tredicesima mensilità, per complessivi €12.780,00.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

In conclusione, Krzysztof Zbigniew Paluch ha chiesto di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata, di disporre che il conto corrente postale e la Postepay Evolution continuino a rimanere operativi e a disporre che il ricorrente possa mantenere l'utilizzo della moto a lui intestata, per i motivi sopra menzionati.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 269, c. 2 c.c.i.i.*, datata 12 febbraio 2026, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo. Il Gestore della Crisi ha riferito che Krzysztof Zbigniew Paluch è attualmente impiegato della Sigilla s.r.l., la sua compagna lavora come operaia *part time* presso altra società, mentre loro figlia è studentessa e non detiene alcun reddito. Il Gestore della Crisi ha specificato che il debito complessivo del ricorrente è pari ad €138.531,93, a cui vanno aggiunti i compensi per l'O.c.c. e per gli *advisor*.

Dalla relazione dell'O.c.c. emerge che il debitore ha quantificato le spese necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare in circa €2.072,00 mensili; il Gestore della crisi ha attestato la congruità di tale stima, alla luce della composizione del nucleo familiare del ricorrente, composto da tre persone, di cui una figlia minore, sostenendo altresì che i valori indicati dall'Istat per l'anno 2024 relativi ad una famiglia con analoga composizione ammontano in media ad €3.325,15 mensili.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. La relazione, infine, indica esaurientemente le cause di indebitamento del ricorrente, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ed implicitamente attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c., della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, vista la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta altresì l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito alla Dott.ssa Rossana Rita Sciamanna, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Quanto alla domanda volta a disporre che il conto corrente postale e la Postepay Evolution continuino a rimanere operativi, essa deve essere rigettata: da un lato, non è stato prospettato il rischio concreto che il conto corrente e la Postepay Evolution siano interdetti a seguito dell'apertura della liquidazione controllata; dall'altro, l'art. 270 c.c.i.i. non attribuisce al Tribunale non ha il potere di statuire in questo senso.

La domanda indirizzata a permettere al ricorrente di utilizzare la moto Honda targata BF43189 è invece certamente accoglibile, dal momento che essa risulta strettamente necessaria alle esigenze lavorative del ricorrente e sussistono quindi le gravi e specifiche ragioni menzionate all'art. 270, c. 2, lett. e) c.c.i.i..

Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui *“Non sono compresi nella liquidazione: (...) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art. 270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Krzysztof Zbigniew Paluch, nato in Polonia, il 17 ottobre 1976;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona della Dott.ssa Rossana Rita Sciamanna;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno

trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della moto Honda targata BF 43189, in relazione alla quale il ricorrente può mantenere l'utilizzo;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- Rigetta l'istanza volta a disporre che il conto corrente postale e la Postepay Evolution intestati al ricorrente continuino a rimanere operativi.

Urbino, 17 febbraio 2026

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Luigi Reale